Legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell' Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie.

Art. 49

Intervento straordinario a favore delle organizzazionidei pescatori sportivi in acque internenel Friuli - Venezia Giulia

L' Amministrazione regionale è autorizzata a somministrare un contributo una tantum alle organizzazioni dei pescatori sportivi in acque interne più rappresentative nel Friuli - Venezia Giulia, non beneficianti dei proventi derivanti dalle soprattasse sulle licenze di pesca in acque interne.

Le organizzazioni dei pescatori, per essere riconosciute quali più rappresentative della categoria ai sensi della presente legge, devono essere legalmente costituite con atto notarile e rappresentare almeno il due per cento dei pescatori residenti nella regione.

A tal fine le organizzazioni interessate devono far pervenire all' Amministrazione regionale la documentazione di cui al secondo comma dell' articolo 34 del regolamento di esecuzione della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, approvato con DPGR 16 novembre 1972, n. 04003/ Pres., come modificato dal DPGR 30 maggio 1983, n. 0244/Pres.